

REGOLAMENTO (CE) N. 851/2003 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

Il regolamento (CEE) n. 3444/90 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

1) All'articolo 7, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui al paragrafo 1, non viene corrisposto alcun aiuto a titolo del contratto di cui trattasi e viene incamerata l'intera cauzione per tale contratto.»

2) All'articolo 9, paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la prova di esportazione è fornita conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti che beneficiano di una restituzione.

Per i prodotti che non beneficiano di una restituzione, la prova di esportazione è fornita, nei casi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 800/1999, dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T5, conformemente agli articoli da 912 bis a 912 quater e da 912 sexies a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nella casella 107 di tale documento viene iscritta al momento della sua compilazione una delle diciture seguenti:

- Reglamento (CEE) n° 3444/90
- Forordning (EØF) nr. 3444/90
- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90
- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90
- Regulation (EEC) No 3444/90
- Règlement (CEE) n° 3444/90
- Regolamento (CEE) n. 3444/90
- Verordening (EEG) nr. 3444/90
- Regulamento (CEE) n.º 3444/90
- Asetus (ETY) N:o 3444/90
- Förordning (EEG) nr 3444/90».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a qualsiasi nuovo aiuto all'ammasso privato e ai contratti stipulati in applicazione del regolamento (CE) n. 2179/2002.

Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 si applica soltanto alle esportazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 282 del 1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 11.